



2025/1419

18.7.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1419 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2025

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/148, (UE) 2021/2094 e (UE) 2023/1172 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di additivi per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il decochinato (Deccox e Avi-Deccox 60G), il cloridrato di robenidina (Robenz 66G) e un preparato di lasalocid A sodico (Avatec 150 G) sono stati autorizzati come additivi per mangimi («additivi per mangimi in questione») dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/148 ⁽²⁾, (UE) 2021/2094 ⁽³⁾ e (UE) 2023/1172 ⁽⁴⁾.
- (2) Il titolare delle autorizzazioni degli additivi per mangimi in questione, Zoetis Belgium SA, ha presentato una domanda in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, nella quale propone di modificare il nome del titolare delle autorizzazioni degli additivi per mangimi in questione in Phibro Animal Health SA.
- (3) La proposta di modifica dei termini delle autorizzazioni è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione degli additivi per mangimi in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.
- (4) Affinché Phibro Animal Health SA possa avvalersi dei propri diritti di commercializzazione è necessario modificare i termini delle autorizzazioni in questione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/148, (UE) 2021/2094 e (UE) 2023/1172.
- (6) Non essendovi considerazioni di sicurezza che impongano l'applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento di esecuzione, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti degli additivi per mangimi in questione.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/148 della Commissione del 3 febbraio 2020 relativo all'autorizzazione del cloridrato di robenidina (Robenz 66G) come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso e recante modifica del regolamento (CE) n. 1800/2004 (titolare dell'autorizzazione Zoetis SA) (GU L 33 del 5.2.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/148/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2094 della Commissione del 29 novembre 2021 relativo all'autorizzazione del decochinato (Deccox e Avi-Deccox 60G) come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Zoetis Belgium SA) e che abroga il regolamento (CE) n. 1289/2004 (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 173, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2094/oj).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1172 della Commissione del 15 giugno 2023 relativo all'autorizzazione di un preparato di lasalocid A sodico (Avatec 150 G) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, al diniego di autorizzazione di un preparato di lasalocid A sodico (Avatec 15 % cc) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova, al ritiro dal mercato di un preparato di lasalocid A sodico (Avatec 15 % cc) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova e che abroga il regolamento (CE) n. 1455/2004 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/932 (titolare dell'autorizzazione: Zoetis Belgium SA) (GU L 155 del 16.6.2023, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1172/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/148

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/148 è così modificato:

- 1) nel titolo, il nome «Zoetis SA» è sostituito da «Phibro Animal Health SA»;
- 2) nell'allegato, seconda colonna, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/148 il nome «Zoetis SA» è sostituito da «Phibro Animal Health SA».

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2094

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2094 è così modificato:

- 1) nel titolo, il nome «Zoetis Belgium SA» è sostituito da «Phibro Animal Health SA»;
- 2) nell'allegato, seconda colonna, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2094 il nome «Zoetis SA» è sostituito da «Phibro Animal Health SA».

Articolo 3

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1172

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1172 è così modificato:

- 1) nel titolo, il nome «Zoetis Belgium SA» è sostituito da «Phibro Animal Health SA»;
- 2) nell'allegato, seconda colonna, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1172 il nome «Zoetis Belgium SA» è sostituito da «Phibro Animal Health SA».

Articolo 4

Misura transitoria

Gli additivi per mangimi in questione, prodotti ed etichettati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento in conformità alle norme applicabili prima di tale data, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN
